

CORTE DI CASSAZIONE — Sez. lav. — 4 marzo 1999 n. 1855 — Pres. Ianniruberto — Est. D'Angelo — P.M. Carnevali (concl. conf.) — Monelli (avv. Messina, Sabatini, Stenio De Benedictis) c. Pescara Calcio s.p.a. (avv. Gallavotti).
(Conferma Trib. Pescara 30 marzo 1995).

[8148/24] Sport - Calcio (giuoco del) - Contratto di lavoro di giocatore professionista - Patti aggiunti non conformi al contratto tipo - Nullità.
(C.c., art. 1428; l. 23 marzo 1981 n. 91, norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti, art. 4, 12).

*Nella disciplina di settore posta dagli art. 4 e 12 della l. 23 marzo 1981 n. 91 per la regolamentazione dei rapporti nell'ordinamento sportivo sono affetti da nullità i contratti — aventi ad oggetto non solo l'assunzione di un giocatore, ma anche eventuali patti aggiuntivi — ove stipulati in modo non conforme al contratto tipo, atteso che — pur in mancanza di una espressa previsione in tal senso da parte degli accordi collettivi (e segnatamente dell'accordo collettivo F.I.G.C. e A.I.C.) — la mancata osservanza della forma scritta è sanzionata con la nullità del rapporto direttamente dall'art. 4 citato. Tale sanzione di nullità — che persegue la finalità di assicurare un immediato ed effettivo controllo da parte della Federazione Italiana Gioco Calcio (F.I.G.C.) — può anche essere rilevata d'ufficio dal giudice (1).
(Massima ufficiale).*

(Omissis). — Con il primo motivo il ricorrente principale denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 4 della l. n. 91 del 1981, in relazione all'art. 5 dell'accordo collettivo citato e vizi di motivazione, sostenendo che la sanzione di nullità disposta dalle norme federali per i contratti tra società e calciatori è limitata al contratto di assunzione e non a quelli integrativi, specie se essi introducano una disciplina migliorativa di quella originaria.

Con il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli art. 4 e 5 cit., in relazione agli art. 1352, 1362 ss. c.c., in quanto, al più, dalla norma di cui all'art. 1352, dalla quale deriva l'obbligo della forma vincolata convenzionale per i contratti in parola, è possibile desumere l'obbligo della forma scritta, ma non anche di una forma conforme ad un modello predisposto, tenuto conto anche della comune intenzione delle parti, che il Tribunale, invece non ha considerato; e ciò anche per la ragione che l'ordinamento federale non ricollega alla mancata osservanza della forma conforme al modello una qualche conseguenza in termini di nullità, essendo tale sanzione comminata, sempre dall'ordinamento sportivo, solo per i contratti stipulati non in forma scritta.

Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia vizi della motivazione, ribadendo che il Tribunale si è limitato a valutare il dato formale senza tener conto della comune intenzione delle parti, cioè senza porsi il problema se la forma vincolata era stata stabilita *ad substantiam* o *ad probationem tantum*.

Con il quarto motivo, infine, il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 112 c.p.c., avendo il Tribunale rilevato d'ufficio la nullità benché l'art. 1418 c.c. preveda la nullità rilevabile dal giudice solo « negli altri casi stabiliti dalla legge », mentre, nella fattispecie, si è in presenza di una nullità stabilita dalle parti collettive, e, quindi, prevista solo convenzionalmente.

I motivi esposti, essendo connessi, possono essere trattati congiuntamente.

Il Tribunale di Pescara ha affrontato e risolto il problema rilevando che l'uso del modello federale è prescritto per permettere il controllo della Federazione sull'operato della società allo scopo di valutarne l'operato e di giudicare la convenienza e congruità dei bilanci, cosa altrimenti impossibile; per cui nella specie le scritture integrative sono affette da una nullità rilevabile d'ufficio dal giudice in quanto non è stata rispettata la forma convenzionale vincolata imposta *ad substantiam* dall'art. 1352 c.c. in relazione al disposto dell'art. 5 dell'accordo collettivo F.I.G.C. e A.I.C., che, tra l'altro, determina in concreto il modello del contratto tipo.

Queste proposizioni sono condivisibili solo parzialmente, anche se il risultato finale cui

il Tribunale è pervenuto è condivisibile, per cui la motivazione della sentenza impugnata va integrata con le osservazioni che seguono.

Innanzitutto le basi che sono idonee a sostenere la decisione del Tribunale si rinven-
gono non tanto nell'art. 1352 cit., quanto nella medesima legge del 23 marzo 1981 n. 91, i cui
art. 4 e 12 (vecchio testo), letti congiuntamente, rendono ragione della necessità di una
fattispecie formale complessa a formazione progressiva.

Invero questa Corte ha ritenuto che l'inosservanza di prescrizioni tassative dettate dai
regolamenti federali non costituisce ragione di nullità per violazione di legge a norma
dell'art. 1418 c.c., tenuto conto del fatto che la potestà regolamentare conferita all'ordina-
mento sportivo ai sensi della normativa di riferimento riguarda l'ambito amministrativo
interno e non quello dei rapporti intersoggettivi privati, e comporta l'invalidità dei contratti
stipulati in violazione di quella potestà solo ai sensi dell'art. 1322 c.c., in quanto, sebbene
leciti per l'ordinamento statale, sono tuttavia inidonei a realizzare i loro effetti mancando un
interesse meritevole di tutela, non potendo essi svolgere alcuna funzione nel campo
dell'attività sportiva (n. 4845 del 1981 e n. 75 del 1994).

La giurisprudenza ora citata riguarda il caso della cessione di un calciatore professio-
nista, per il quale, ove il contratto non venga attuato secondo i modelli federali e depositato
presso gli organi competenti, è preclusa la possibilità di esercitare l'attività, dato che
quest'ultima deve svolgersi nell'ambito dell'ordinamento sportivo.

Ne segue che l'orientamento giurisprudenziale citato non aiuta a risolvere il problema
in esame, in quanto appare evidente l'interesse del calciatore al rispetto di eventuali patti
aggiuntivi, stante il loro contenuto economico, e, quindi, la possibilità che vengano tutelati
dall'ordinamento statale.

Viceversa, come si diceva, dalla lettura unitaria degli art. 4 e 12 emergono, da un lato,
la sanzione della nullità per i contratti non stipulati conformemente al contratto tipo, e,
dall'altro, lo scopo di tale contratto tipo, che rendevano (e rendono, anche secondo la nuova
formulazione dell'art. 12) possibili i controlli della Federazione riguardanti tutte le esposi-
zioni finanziarie delle società, in quanto le deliberazioni relative rimanevano soggette
all'approvazione della Federazione medesima.

Ciò posto, non pare innanzitutto condivisibile la lettura segmentata dell'art. 4 offerta
dal ricorrente.

Dato lo scopo incontestato di cui si è detto, è riduttivo supporre che il vincolo di
conformità abbia come finalità solo quella di evitare clausole peggiorative a danno dei
dipendenti, così come non è condivisibile ridurre la sanzione di nullità al solo contratto di
assunzione, con esclusione di eventuali patti aggiunti, in quanto sottrarre tali patti al controllo
federale significa dar di frego alla legge (*rectius*: disporre pattuizioni *contra legem*), che
intende evitare proprio l'esistenza di previsioni negoziali che sfuggono al controllo medesimo.

Non condivisibile è anche l'altra affermazione, secondo la quale la conformità al
contratto tipo è un requisito che non attiene alla forma ma al contenuto del regolamento
negoziale, in quanto si versa precisamente in una ipotesi nella quale la forma è garanzia di
sostanza.

Irrilevante è anche il fatto che l'articolo 5 dell'accordo collettivo non preveda conse-
guenze sanzionatorie in caso di mancata osservanza della forma, in quanto la sanzione, che
è quella della nullità, è prevista direttamente dall'art. 4 della legge citata.

Il ricorso torna a prospettare una lettura segmentata dell'art. 4 in relazione alla
collocazione topografica della sanzione di nullità, sostenendo che, essendo essa stabilita
dopo la previsione che impone la forma scritta, non si estenderebbe alla mancata adozione
del contratto tipo, del quale parla la seconda proposizione del primo comma della norma.

Invero, ricollegare la sanzione indicata alla mancanza della forma scritta e non anche
alla mancanza di una determinata e complessa forma scritta, significa dare alla proposizione
normativa un valore inidoneo ad assicurare un immediato controllo — che è la finalità che
la legge persegue — del contratto ad opera della Federazione.

Per converso, alle garanzie poste a tutela della Federazione per gli scopi cui si è
accennato si contrappongono quelle poste a tutela dei calciatori, ai danni dei quali si esclude
la possibilità di clausole peggiorative, le quali sono sostituite di diritto da quelle del contratto
tipo; e questa è una ulteriore riprova non della tesi del ricorrente principale (come esso pare

ritenere), ma del fatto che in tema contrattuale i comportamenti delle parti sono strettamente vincolati al contratto tipo predisposto dalla Federazione.

Riconducendo la nullità dei patti integrativi in questione alla legge, e, cioè, all'art. 4 citato, viene superata l'obiezione, che peraltro è infondata anche per altri versi, secondo la quale (quarto motivo) ci sarebbe una violazione dell'art. 112 c.p.c. perché il Tribunale si è pronunciato d'ufficio per la nullità sebbene la forma vincolata sia prevista non dalla legge ma dalle pattuizioni delle parti collettive rese obbligatorie dall'art. 1352.

Sostiene infatti il ricorrente che l'art. 1346 c.c. prevede la nullità dei contratti « negli altri casi previsti dalla legge », mentre in questo caso la forma vincolata è stabilita dalle parti collettive.

Tale tesi appare già nei suoi termini generali infondata, in quanto laddove l'art. 1325 obbliga *ad substantiam* al rispetto di una determinata forma, in caso di inosservanza del precetto la nullità deriva sempre dalla legge.

Comunque, nella fattispecie questa Corte ritiene che la nullità derivi direttamente dall'art. 4 citato, per cui il problema non si pone nei termini proposti dal ricorrente principale. Ed inoltre non si pone affatto l'altro problema, ugualmente prospettato dal ricorrente, se le parti abbiano voluto implicitamente — ma chiaramente — revocare, con la redazione dei patti aggiuntivi in forma scritta, ma non conforme al modello, la clausola che li vincolava al rispetto del modello medesimo. Esso, cioè quello della revoca della pattuizione relativa alla forma convenzionale, concerne solo l'ipotesi di applicazione dell'art. 1352 c.c., che, come si è visto, è da escludere.

Il ricorso principale va pertanto rigettato, per cui è superfluo esaminare la richiesta di applicazione dell'art. 384, primo comma, c.p.c., avanzata dal ricorrente principale per la diversa ipotesi — disattesa — di accoglimento della sua impugnazione. (*Omissis*)

(1) [8148/24] **Contratto di lavoro dello sportivo professionista, patti aggiunti e forma *ad substantiam*.**

1. La sentenza annotata riveste un particolare interesse per rappresentare la prima decisione dei giudici di legittimità su una problematica di rilevante importanza nel mondo dello sport, quella, cioè, attinente all'ambito applicativo del primo comma dell'art. 4 della l. 23 marzo 1981 n. 91, e più specificamente all'esatta individuazione delle regole formali cui sono assoggettati i contratti di lavoro tra società sportiva ed atleti professionisti (1).

Come attesta la fattispecie oggetto della decisione in esame, negli sport professionistici di maggiore seguito, è frequente il ricorso ad accordi, che — contemporaneamente (o anche successivamente) al contratto federale di ingaggio, depositato in Lega — vengono stipulati tra società ed atleti attraverso la sottoscrizione di documenti che, pur nel rispetto della forma scritta, non sono redatti sulla scorta del contratto tipo predisposto, ogni tre anni, ad opera delle federazioni sportive nazionali e delle organizzazioni di categoria (2).

(1) In generale sulla l. 23 marzo 1981 n. 91, ed in particolare sui suoi aspetti giuslavoristici, vedi per tutti: AA.VV., *Diritto sportivo*, in *Giurisprudenza sistematica di diritto civile e commerciale* fondata da W. BIGIARI, Torino 1998, 55 ss.; F. REALMONTE, *L'atleta professionista e l'atleta dilettante*, in *Riv. dir. sport.* 1997, 371 ss.; F. ROSELLI, *Il contratto di lavoro nel diritto positivo italiano*, Padova 1997, 210 ss.; G. VIDIRI, *La disciplina del lavoro sportivo autonomo e subordinato*, in questa *Rivista* 1993, II, 205 ss.; F. ROTUNDI, *La legge 23 marzo 1981 n. 91 ed il professionismo sportivo: genesi, effettività e prospettive future*, in *Riv. dir. sport.* 1990, 312 ss. (prima parte), ed ivi 1991, 31 ss. (seconda parte); AA.VV., *Il rapporto di lavoro sportivo*, Rimini 1989, contenente le relazioni tenute su tale tema da P. FANFANI e G. VIDIRI, in occasione del convegno promosso dal Centro Nazionale di diritto del lavoro « Domenico Napoletano », Sezione Marche, in Ascoli Piceno il 19 dicembre 1987.

(2) Sui dubbi di legittimità — con riguardo al disposto dell'art. 39 cost. — sollevati in relazione ad un assetto normativo come quello disegnato dall'art. 4 della l. n. 91 del 1981, che impone il rispetto del contratto tipo stipulato dalle organizzazioni di categoria anche a quegli atleti a tali organizzazioni non iscritti (cfr. al riguardo BIANCHI D'URSO-VIDIRI, *La nuova disciplina del lavoro sportivo*, in *Riv. dir. sport.* 1982, 16), è stato obiettato che, valutando i comportamenti collettivi con il metro della razionalità, correttezza e interna coerenza, « appare idoneo a concorrere alla composizione del complessivo sistema contrattuale e per questa via a spiegare l'efficacia nei

Come è evidente, la sottrazione delle pattuizioni alle regole federali risponde non di rado a fini non encomiabili, primo tra tutti quello di sottrarre all'imposizione tributaria miglioramenti che, per la loro entità, finiscono per mutare notevolmente (particolarmente per i giocatori di particolare bravura e notorietà) il trattamento economico, risultante dall'accordo iniziale.

Certa la volontà legislativa di sanzionare con la nullità il contratto di lavoro privo della forma scritta (3), è diffusa l'opinione che detta nullità non produca però effetti per il periodo in cui il rapporto lavorativo ha trovato comunque esecuzione, stante la regola generale di cui all'art. 2126 c.c. (4).

È invece tuttora discusso in dottrina se devono considerarsi nulle e, quindi, prive di qualsiasi efficacia, le pattuizioni — comprese quelle iniziali di costituzione del rapporto — relative al trattamento economico e normativo dell'atleta che, pur nel rispetto della forma scritta, non siano stipulate secondo le regole prescritte dall'art. 4 della l. n. 91 del 1981 e dalle stesse norme federali (redazione in appositi moduli federali conformi al contratto tipo; deposito presso la Federazione sportiva nazionale per l'approvazione).

Orbene un orientamento dottrinario, basandosi sulla lettera del primo comma dell'art. 4 citato, ha sostenuto che la collocazione dell'inciso « a pena di nullità » immediatamente dopo la previsione relativa all'adozione della forma scritta *ad substantiam* — piuttosto che all'esordio della norma ovvero successivamente alla statuizione concernente la conformità del contratto individuale rispetto al contratto tipo — disvela plasticamente l'intenzione del legislatore di attivare il meccanismo sanzionatorio nella sola ipotesi di assenza della forma scritta, e non invece in caso di mancata utilizzazione del contratto tipo collettivo (5). Del resto — ha precisato il detto orientamento — ad una forzatura del dato letterale sembrano ostare non solo il principio « secondo cui le norme di carattere proibitivo-sanzionatorio, quale quella in menzione, vanno lette secondo un canone di stretta interpretazione », ed anche « il collegamento sistematico del primo con il terzo comma dell'art. 4 cit., ove è sancita la sostituzione *ope legis* delle clausole integranti deroghe peggiorative con quelle corrispondenti al contratto tipo »; meccanismo quest'ultimo che, ricalcando la regola generale dell'art. 2077 c.c., vuole assicurare una tutela sostanziale della posizione individuale del

confronti di tutti i singoli che ad esso appartengono » l'accordo stipulato da quei soggetti contraddistinti da una particolare qualità rappresentativa (cfr. per tali testuali affermazioni: REALMONTE, *op. cit.*, 380, che riporta sul punto il rilievo di Tosi, *L'efficacia del contratto collettivo prescinde dall'atto di autonomia individuale*, in *Riv. it. dir. lav.* 1996, 101).

(3) In dottrina ritiene che il requisito della forma scritta debba valere non solo per i rapporti tra lo sportivo professionista e la società sportiva ma anche per i rapporti fra federazioni sportive nazionali e sportivi professionisti: P. PERLINGIERI, *Forma dei negozi e formalismo degli interpreti*, Napoli 1994, 90 ss., il quale a sostegno della sua opinione ricorda che se per la costituzione del rapporto di lavoro in genere si può dire prevalente la libertà di forma, nel rapporto subordinato dello sportivo professionista la regola è la forma scritta e questa, come tale, è suscettibile di applicazione in tutte le zone dubbie in cui la stessa natura di professionista sportivo non è netta (come nel c.d. dilettantismo oneroso, dove forse ancora di più si esigono forme di garanzia che contribuiscono a realizzare un rapporto corretto).

Contra, e cioè per una interpretazione dell'art. 4, primo comma, l. n. 91 del 1981, diretta a sottrarre molti rapporti sportivi alla garanzia della forma scritta, vedi ROSELLI, *op. cit.*, 212; G. CIAMMARUCONI, *La federazione sportiva nazionale « datore di lavoro » (considerazioni intorno alla l. 23 marzo 1981 n. 91)*, in *Riv. dir. sport.* 1983, 13, nota 10, cui *adde*, negli stessi sensi in giurisprudenza, Cass. 13 aprile 1995 n. 4219, *Notiz. giur. lav.* 1995, 828.

(4) Cfr. in questo senso in dottrina: REALMONTE, *op. cit.*, 380; BIANCHI D'URSO-VIDIRI, *La nuova disciplina del lavoro sportivo*, cit., 15; O. MAZZOTTA, *Il lavoro sportivo*, in *Foro it.* 1981, V, 304; ed in giurisprudenza: Trib. Busto Arsizio 12 dicembre 1984, in questa *Rivista* 1985, I, 2085, con nota di C. ZOLI, *Sul rapporto di lavoro sportivo professionistico*.

(5) Così: F. CARINGELLA, *Brevi considerazioni in tema di forma del contratto di lavoro sportivo*, in *Riv. dir. sport.* 1994, 686.

In giurisprudenza per analoga conclusione cfr. Trib. Perugia 21 maggio 1993, in questa *Rivista* 1993, I, 2837, secondo cui se il legislatore avesse considerato invalida la pattuizione non redatta secondo il contratto tipo avrebbe parlato di nullità all'inizio del primo comma dell'art. 4 l. n. 91 del 1981, statuendo in questi esatti termini: « A pena di nullità il rapporto di prestazione sportiva a titolo oneroso si costituisce... », oppure avrebbe inserito l'inciso « a pena di nullità » subito dopo l'espressione « secondo il contratto tipo predisposto... », perché solo in tal modo il legislatore « avrebbe denunciato il suo intendimento di sanzionare la nullità del contratto nel caso in cui non si presenti conforme al contratto tipo ».

lavoratore subordinato attraverso la decapitazione delle pattuizioni peggiorative rispetto alla disciplina fissata dal contratto tipo senza « appuntarsi criticamente sul dato formale dell'omesso utilizzo del contenitore rappresentato da quest'ultimo » (6).

Un secondo orientamento ha configurato, invece, l'obbligo del deposito in Federazione del contratto individuale conforme al contratto tipo come un requisito di efficacia dell'atto, precisando che la relativa approvazione si concreta in un'articolata verifica sia dei requisiti strettamente formali del contratto che di quelli contenutistici (7).

Ed in una analoga direzione si è, poi, affermato che la forma scritta, oltre che tutelare gli atleti-lavoratori, soddisfa anche esigenze particolari del mondo sportivo, per rispondere a evidenti finalità di ordine e certezza, indispensabili per il regolare esercizio di ogni attività agonistica, perché consacra in modo incontestabile una omogenea regolamentazione dei contratti individuali attraverso la loro conformità ad un predisposto *standard* negoziale, e perché rende inoltre possibile un efficace controllo delle federazioni sull'operato nonché sui bilanci delle singole società, funzionalizzato ad una trasparente loro gestione (8).

E si è individuato il passaggio obbligato per il perseguimento di detti obiettivi nel rispetto di un *iter* procedurale che condiziona la rilevanza (e quindi l'efficacia) del contratto individuale, e che si snoda in tre distinti momenti: il ricorso alla forma scritta, la redazione del suddetto contratto sulla base di quello tipo concordato dalle organizzazioni di categoria (realizzabile, appunto, attraverso la sottoscrizione di appositi moduli o formulari) e, da ultimo, il deposito del contratto presso la competente federazione sportiva nazionale per consentirne il controllo (9). Solo in tal modo si attua una sorta di utile canalizzazione delle diverse manifestazioni negoziali delle società nell'ambito dei fondamentali principi dell'ordinamento sportivo, e solo così si rendono possibili sulle società sportive i controlli ed i conseguenti provvedimenti stabiliti dalle federazioni sportive (per delega del C.O.N.I. secondo modalità e principi da questo approvati) « al fine di verificare l'equilibrio finanziario » di dette società, garantendo « il regolare svolgimento dei campionati sportivi » (cfr. al riguardo art. 12 l. n. 91 del 1981, come sostituito dal d.l. 20 settembre 1996 n. 485, convertito con l. 18 novembre 1996 n. 586) (10).

È appena il caso di evidenziare che all'articolata procedura indicata dal citato art. 4 sono assoggettati anche quei patti aggiuntivi che — come nel caso oggetto della decisione in commento — intervengono dopo l'iniziale contratto di lavoro, perché il sottrarre alla prescritta esteriorizzazione detti patti finirebbe per eludere le finalità sottese alla disciplina legislativa.

2. La decisione in commento mostra di aderire al secondo indirizzo dottrinario, innanzi esposto, perché rifiutando una « lettura segmentata » dell'art. 4 della l. n. 91 del 1981, statuisce che dagli art. 4 e 12 di detta legge « emergono, da un lato, la sanzione della nullità per i contratti non stipulati conformemente al contratto tipo, e, dall'altro, lo scopo di tale contratto tipo, che rendevano (e rendono anche secondo la nuova formulazione dell'art. 12) possibili i controlli delle Federazioni riguardanti tutte le esposizioni finanziarie della società ». La problematica in oggetto viene, poi, arricchita dai giudici di legittimità con nuove argomentazioni. In particolare viene sottolineato come per ritenere nullo il contratto che trascura l'osservanza di prescrizioni tassative dettate dai regolamenti federali non sia conferente il richiamo al generale disposto dell'art. 1418 c.c. (11), dovendo di

(6) Cfr. ancora in tali sensi CARINGELLA, *op. cit.*, 688.

(7) In questi precisi termini ROTUNDI, *La l. 23 marzo 1981 n. 91*, cit., in *Riv. dir. sport.* 1991, 33.

In giurisprudenza per identica opinione cfr.: Trib. Treviso 3 marzo 1994, *ivi* 1994, 683.

(8) Così VIDIRI, *Sulla forma scritta del contratto di lavoro sportivo*, in questa *Rivista* 1993, I, 2840, secondo cui la presenza del requisito formale contribuisce infine a ridurre il numero di possibili controversie tra atleti e sodalizi sportivi o, quanto meno, ad assicurarne una celere risoluzione, con effetti, ancora una volta sicuramente positivi, sull'andamento di una attività, quale quella sportiva, cadenzata nella maggior parte dei casi su impegni ripetuti e ravvicinati nel tempo.

(9) Per tali affermazioni vedi VIDIRI, *Sulla forma scritta del contratto di lavoro sportivo*, cit., 2840-2841.

(10) Sull'art. 12, l. n. 91 del 1981 e sull'individuazione dei controlli attribuiti alle federazioni a seguito della recente riforma vedi: G. CHIAIA NOYA, *La nuova disciplina delle società sportive professionistiche*, in *Riv. dir. sport.* 1997, 651 ss.

(11) Con riguardo alla cessione di un calciatore operata in violazione delle prescrizioni dettate dal regolamento federale cfr. Cass. 5 gennaio 1994 n. 75 (che leggesi in questa *Rivista* 1994, I, 1230; *Foro it.* 1994, I, 413; *Giur. it.* 1994, I, 1, 1498; *Riv. dir. sport.* 1994, 660, con nota di

contro l'indicata sanzione per il mancato rispetto del contratto tipo da parte delle pattuizioni individuali trovare fondamento nel carattere imperativo della norma speciale dell'art. 4 della l. n. 91. E la circostanza che detta nullità scaturisca dalla legge, e non invece da una forma convenzionale *ex art. 1352 c.c.* (12), finisce per avere una immediata ricaduta sul piano processuale in quanto consente la sua rilevabilità d'ufficio (13).

Per concludere — come felicemente evidenziato dalla sentenza in oggetto — nel caso di specie si versa in una « ipotesi nella quale la forma è garanzia di sostanza » perché essa oltre ad essere posta a salvaguardia — come si è ripetutamente detto — degli scopi di una trasparente gestione dell'attività agonistica costituisce strumento utile di garanzia degli stessi atleti professionistici, che potrebbero essere spinti per i motivi più vari ad accettare clausole peggiorative di quelle del contratto tipo o ad « occultare » voci retributive — parte della retribuzione *e/o* indennità o premi corrisposti in ragione di particolari risultati raggiunti — con conseguenziale pregiudizio della loro globale posizione, ivi compresa quella riguardante il trattamento di fine rapporto e previdenziale (14).

GUIDO VIDIRI

In giurisprudenza parla di « forma convenzionale essenziale » Trib. Roma (ord.) 3 agosto 1994, *Riv. dir. sport.* 1995, 638, con nota di R. CASO, cui si rinvia per ulteriori riferimenti giurisprudenziali. CARINGELLA), che ha dichiarato nullo il negozio non per effetto dell'art. 1418 c.c. bensì dell'art. 1322 c.c. per essere il negozio stesso in concreto inidoneo a realizzare un interesse meritevole di tutela, non potendo attuare — proprio per la violazione delle suddette prescrizioni — alcuna funzione nel campo dell'attività sportiva, riconosciuta dall'ordinamento dello Stato. In argomento, nell'ambito della più ampia tematica della validità degli accordi aventi ad oggetto il trasferimento di atleti, stipulati contro il divieto o con l'inosservanza delle norme dell'ordinamento sportivo, vedi Cass. 28 luglio 1981 n. 4845, riportata in V. FRATTAROLO, *L'ordinamento sportivo nella giurisprudenza*, Milano 1995, 374 ss.

(12) Per l'assunto che la sottoscrizione del contratto-tipo approvato in sede di accordo collettivo e richiamato dall'art. 4, l. n. 91 del 1981 configuri un requisito di forma richiesto *ad substantiam* *ex art. 1352 c.c.*, trattandosi di « forma convenzionale » stipulata tra le parti collettive e prevista espressamente a tal fine dall'art. 5 dell'accordo federale vedi AA.VV., *Diritto sportivo*, cit., 67.

(13) Sul generale e dibattuto problema della rilevabilità d'ufficio della nullità negoziale vedi da ultimo in giurisprudenza: Cass. 2 aprile 1997 n. 2858, in questa *Rivista* 1997, I, 2459, con nota di VIVIO, *Sulla rilevabilità d'ufficio della nullità del contratto*.

(14) Per un esame del trattamento previdenziale degli sportivi vedi da ultimo: A. GUADAGNANO, *Abolizione del divieto del fine di lucro per le società di calcio ed inquadramento previdenziale dei calciatori professionisti*, in *Diritto e lavoro nelle Marche* 1997, 174 ss.